

rirvi il verbo *potranno* in luogo del *dovranno*; io quindi non li ripeterò.

Dal momento peraltro che il guardasigilli non dissente che la Camera di consiglio e la sezione d'accusa possano esercitare quelle attribuzioni che l'articolo 93 del Codice penale attribuisce attualmente ai magistrati e tribunali, crede la Commissione che si possa sostituire la parola *dovranno* alla parola *potranno* come ha proposto l'onorevole deputato Salmour.

L'onorevole deputato Agnès ha detto che la sezione d'accusa o la Camera di consiglio non devono infliggere una pena qualunque se il minore degli anni 14 agì senza discernimento, e che allorché agì con discernimento tocca ai soli tribunali di infliggere loro la pena meritata. Lo prego a ritenere che le misure economiche autorizzate dall'articolo 93 del Codice penale non sono considerate dalla legge quali pene; ed infatti sta ivi scritto: « Il minore di anni 14 quando abbia agito senza discernimento non soggiacerà a pena. » Quindi allorché nell'alinea di quest'articolo si è stabilito che secondo le circostanze potranno i magistrati e i tribunali ordinare che sia l'imputato custodito nell'ergastolo per un tempo maggiore o minore, secondo la sua età e la natura del reato, è evidente che non si è inteso di considerare l'ergastolo come un luogo di pena. Ha chiesto l'onorevole Gustavo di Cavour se l'ergastolo sia una casa di lavoro, ovvero un luogo di reclusione per fanciulli. L'articolo 28 del Codice penale stabilisce che l'ergastolo è una casa di correzione la quale è destinata per delinquenti di tenera età e di tenue discernimento, e che i regolamenti ne determinano le discipline. Quando impertanto il potere esecutivo riconoscesse conveniente nell'interesse pubblico di migliorare cosiffatti stabilimenti, esso lo può fare per mezzo di semplici regolamenti, senza bisogno di una legge.

Sebbene, come ho già detto, l'ergastolo nel caso contemplato nell'articolo 93 del Codice penale non sia considerato come una pena, ad ogni modo stando al rigore ed alla purità dei principii, si dovrebbe dire che anche questa misura economica debba esercitarsi dai tribunali anziché dalle Camere di consiglio e dalle sezioni d'accusa. Ma il rigore e la purità dei principii devono cedere ad altre considerazioni di alta importanza, premendo troppo all'interesse pubblico d'impedire finché si può l'invio dei fanciulli ai pubblici dibattimenti ed assicurarsi in altro modo il conseguimento dei vantaggi che la legge ha creduto di poter ottenere col mezzo delle misure economiche autorizzate dal mentovato articolo 93.

Sono questi i motivi che inducono la Commissione ad accostarsi essa pure all'emendamento dell'onorevole Salmour, modificandolo in modo che lasci intatto il predetto articolo 93 in tutto ciò che non riguarda la competenza.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavour Gustavo ha la parola.

**CAVOUR G.** Ricorderò all'onorevole relatore che se la giurisprudenza accetta la sua definizione dell'ergastolo semplicemente come casa di correzione, senza i ferri e senza le porte chiuse, allora non c'è nulla da dire, e mi dichiaro pienamente soddisfatto; se poi si segue il parlar comune, il vocabolo *ergastolo* significa una casa chiusa. Io ho osservato che tale non era il significato grammaticale della parola, e che tale non è nemmeno quello datogli dall'articolo 28 del Codice penale; ma secondo il concetto comune l'ergastolo si prende come luogo chiuso di rigorosa e coatta detenzione.

Ho soltanto chiamata l'attenzione del ministro di grazia e giustizia su questa difficoltà d'interpretazione. Se essa si può risolvere in linea interpretativa dallo stesso potere esecutivo,

io sono soddisfatto; se poi occorre un'interpretazione legislativa, allora ritengo che sarebbe il caso di proporla, non però in questa legge.

**ASTENGO, relatore.** Faccio osservare all'onorevole Gustavo Cavour che la legge dice semplicemente che l'ergastolo è una casa di correzione, senza spiegare se sia chiusa o no. Quindi lascia sopra di ciò ogni latitudine ai regolamenti, coi quali devono essere stabilite tutte le discipline relative all'ergastolo.

Io penso impertanto che la legge non esiga che l'ergastolo sia una casa chiusa, come è chiusa una prigione.

**GASTINELLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Agnès.

**AGNÈS.** Quando la prima volta ho chiesto la parola, ho riconosciuto io stesso che per verità non fosse propriamente una pena la misura di far rinchiodare il minore degli anni 14 che siasi dichiarato non aver agito senza discernimento; io ho detto che questa non era una pena, ma, direi, una educazione suppletiva; ho detto che, comunque sia, è sempre una restrizione alla libertà, e che questa restrizione bisognava che fosse pronunciata non sulla processura scritta, ma *cognita causa*, quando il tribunale sentiti il Ministero pubblico, l'imputato, i testimoni, e verificato il fatto, vedesse che fosse veramente il caso di adottare questa misura; ed io persisto in questa idea.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Dal momento che l'onorevole Agnès riconosce che non si tratta di pena, ma di semplice correzione, la quale, a mio credere, deve sempre applicarsi in via paterna, anziché in via giuridica, parmi che torni assai più conveniente che sia la stessa sezione d'accusa la quale può apprezzare le circostanze risultanti dal procedimento scritto, che faccia luogo a questa specie di correzione, perchè qualora il minore di anni 14, che agì senza discernimento, fosse rinviato davanti ad un tribunale e sottoposto a procedimento, sarebbe applicata una pena assai maggiore di quella consistente nella semplice correzione di qualche anno; perocchè io ritengo che a tenore dell'articolo 93 del Codice penale così fatta correzione non possa mai essere estesa oltre all'anno 18° del minore; e così non può essere che di breve durata.

Quindi io credo che tale correzione sia in effetto una punizione assai minore pel ragazzo inferiore ad anni 14 che non sia il sottoporlo ad un procedimento.

Secondo l'emendamento del deputato Salmour accettato dal Ministero si evita ad ogni modo questo procedimento, e parmi sia miglior consiglio di accettarlo anziché insistere nella prima idea della Commissione.

**QUAGLIA.** Io intendo soltanto d'invitare il signor ministro a prendere in serio esame l'attuale reggimento dello stabilimento della *Generala*, che io credo scostarsi di troppo da quale fu in principio, e quale dovrebbe essere. Anzitutto però dichiaro che le mie osservazioni non sono di biasimo sulle persone cui è affidata la direzione del medesimo, che anzi riconosco farlo con zelo, con integrità, con umanità, compresa la parte salutare; ma le medesime debbono osservare i regolamenti, e lo fanno.

Questo stabilimento deve la sua creazione ad un editto 12 aprile 1845 che l'intitola *Casa di educazione correzionale per i giovani discoli*, vale a dire appunto quale lo vuole il Codice penale, non un carcere espiatorio, ma un luogo in cui i giovani coll'imparare un'arte e con morale direzione sono condotti sul retto sentiero sociale, e distolti dal pericolo del male. E in fatti ricordiamo come quei primi giovani fossero